

COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 27/05/2008 N° 21

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE EX L.R. 01 DEL 02.01.2007.	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 17.06.2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 02.07.2008.
L'anno duemilaotto addì ventisette del mese di maggio , alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, lì 17.06.2008 f.to Il Segretario Generale - MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLITI Avv. ROBERTA	Sì	==	
CROESE Dott. SILVANO	Sì	==	
BIASI Geom. ARMANDO	Sì	==	
TURONE Geom. TEODORO	Sì	==	
BALBIS GRAZIANO	Sì	==	
PERETTI GIANFRANCO	Sì	==	
RONDELLI LUCIANA	Sì	==	
CONTE Dott. PIERLUIGI	Sì	==	
GIACOBBE Dott. ROCCO	Sì	==	
URCIUOLI VITTORIO	Sì	==	
BERTUCCI NELSA	Sì	==	
MORESCHI NAZARENO	Sì	==	
PRESTILEO Dott. MARCO	Sì	==	
AMELIA Dott. SALVATORE	Sì	==	
PERRI FABIO	Sì	==	
FERRERO Dott. ENRICO	Sì	==	
FRANCISCO PAOLO	Sì	==	
	17	0	

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO.

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA - Presidente - assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 04 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Approvazione Piano Comunale per la disciplina dell'attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ex L.R. 01 del 02.01.2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1 "Testo Unico in materia di Commercio" la Regione Liguria è intervenuta - a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, che demanda alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio - a disciplinare, tra l'altro, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO inoltre che, in attuazione della suddetta legge regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27.2.2008, pubblicata sul B.U.R.L. del 26.03.2008, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri per la somministrazione di alimenti e bevande

CONSIDERATO infine che i Comuni, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di emanazione della programmazione regionale di cui sopra, devono adottare il Piano Piano Comunale per la disciplina dell'attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la Legge 04.08.2006 n. 248 – Titolo I "misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi;

RICHIAMATA la Sentenza n. 3330/07 del 21.06.2007 con la quale il Consiglio di Stato – Sezione V ha espressamente ritenuto in contrasto con i principi comunitari a tutela della libera concorrenza, della libertà del mercato e dell'interesse dei consumatori, ogni provvedimento autorizzante la fissazione di parametri numerici nel rilascio di autorizzazioni commerciali, con conseguente chiusura del mercato a nuove iniziative imprenditoriali da parte di soggetti provvisti di requisiti di legge;

VISTO il parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 07.06.2007

VISTA la Risoluzione del Ministero delle Attività Produttive n. 1367 del 19.02.2008, con la quale si ribadisce, tra l'altro, la facoltà degli Enti competenti di "... pervenire ad una nuova e diversa interpretazione del quadro normativo risultante dal combinato disposto delle norme statali e regionali vigenti.";

TENUTO CONTO degli elementi indicati nella programmazione regionale di cui alla predetta D.C.R. n. 05/08 e, precisamente delle caratteristiche della rete distributiva, della vocazione turistica della città, della valorizzazione dell'attività di somministrazione volta a favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali, degli effetti sul territorio comunale delle disposizioni transitorie di cui all'art. 154 della L.R. 01/07;

ASSOLTE le procedure di consultazione e confronto come indicato al comma 2 dell'art. 55 della L.R. 01/07;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Attività Economiche, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SENTITI gli interventi dei Consiglieri:

FRANCISCO PAOLO: la pratica è stata esaurientemente illustrata in Commissione Consiliare. Il Suo Gruppo è favorevole;

AMELIA SALVATORE: chiede se questo Regolamento avrà effetti sul supermercato previsto;

Terminati gli interventi,

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 17 (diciassette) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare l'unito Piano Comunale per la disciplina dell'attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ex L.R. 01 del 02.01.2007, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Avv. Roberta Politi)

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Musumarra)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BE/pa

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL
27.05.2008**



COMUNE DI VALLECROSIA

PROVINCIA DI IMPERIA

Settore Attività Economiche

**PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI "SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE"**

INDICE

Articolo 1 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande – PRINCIPI GENERALI

Articolo 2 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - PROCEDURE

Articolo 3 - Subingresso ex art. 132 T.U.C.

Articolo 4 - Variazioni

Articolo 5 - Caratteristiche e modalità di svolgimento degli intrattenimenti

Articolo 6 - Parametri qualitativi per nuove autorizzazioni

Articolo 7 – Norme finali

Articolo 1 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal Testo Unico in materia di commercio approvato con L.R. n. 01 del 02.01.2007, di seguito indicato come T.U.C.;

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, come indicato dall'art. 52 del T.U.C.;

3. Ai fini del rilascio di autorizzazione stagionale, per "stagione" si intende un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi, durante il quale gli esercizi possono svolgere l'attività;

4. Ai sensi del comma 10 dell'art. 55 del T.U.C., l'assenza del titolare dell'autorizzazione assume il carattere della stabilità qualora si protragga oltre 30 giorni consecutivi e comunque oltre 90 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare;

La nomina del rappresentante deve essere preventivamente comunicata in forma scritta al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione; alla stessa deve essere allegata dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C. resa dal rappresentante;

Qualora il soggetto sia titolare di più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, lo stesso deve nominare un rappresentante preposto per ogni singola titolarità di attività, con esclusione di quella gestita personalmente;

La mancata comunicazione della nomina del rappresentante determina esercizio abusivo dell'attività e, pertanto, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 142, commi 1 e 3, del T.U.C.

5. L'affidamento di reparto deve essere comunicato in forma scritta al Comune entro tre giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

6. Per centro storico si intende quello classificato o riconducibile alla Zona omogenea A di cui al D.M. 02.04.1968 n. 1444, come perimetrato dallo strumento urbanistico comunale.

Articolo 2 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - PROCEDURE

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia per nuova apertura che per trasferimento di sede, è soggetto al rilascio di autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. La domanda, in competente bollo, da presentare al Comune, dovrà contenere:

- le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
- la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
- l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;

- l'ubicazione dell'esercizio, la sua superficie totale con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, eventualmente distinta tra interna ed esterna al locale;
- nel caso di autorizzazione stagionale: l'indicazione del periodo di apertura;
- la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.

3. Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altre attività economiche (con esclusione delle attività accessorie), devono indicare la superficie destinata a ciascuna attività;

4. All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia atto costitutivo in caso di società;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso;
- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato, con specifica indicazione della relativa destinazione d'uso;

5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000;

6. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata;

7. All'atto dell'effettiva apertura dell'esercizio, il titolare dell'autorizzazione deve inviare al Comune la Comunicazione di Inizio dell'attività di somministrazione;

8. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il soggetto, i locali e le superfici in essa indicati e dovrà essere esposta in luogo ben visibile.

Articolo 3 - Subingresso ex art. 132 T.U.C.

1. Nel caso di subingresso per cessione di azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione per reintestazione, il subentrante esercita l'attività con la copia della comunicazione di cui all'art. 132 del T.U.C., recante il timbro di ricezione del Comune;

2. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante successivamente alla presentazione della comunicazione;

3. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, qualora il contratto abbia scadenza predefinita e non preveda la possibilità di rinnovo, l'autorizzazione viene rilasciata al gestore con validità limitata nel tempo e, quindi, solo fino al termine indicato nel contratto stesso; pertanto, nell'ipotesi di prosecuzione del periodo di gestione, dovrà essere stipulato fra le parti un ulteriore contratto a norma dell'art. 2556 del Codice Civile;

4. Nell'ipotesi invece che il contratto preveda la possibilità di rinnovo per una durata determinata, anche indicata per tacito consenso alla scadenza, questo si intenderà rinnovato automaticamente per il periodo convenuto;

5. La comunicazione da presentare al Comune, dovrà contenere:
- le generalità anagrafiche e tributarie del richiedente o, nel caso di società, di un rappresentante legale;
 - la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;
 - l'indicazione delle generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali, qualora diversa dal richiedente;
 - la superficie totale dell'esercizio con l'indicazione di quella destinata alla somministrazione, eventualmente distinta tra interna ed esterna al locale;
 - la firma del richiedente o, trattandosi di società, di un rappresentante legale.
 - In caso di subentro per causa di morte: la dichiarazione attestante la qualità di erede;

6. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- nel caso di subingresso per atto tra vivi: copia dell'atto comprovante il subingresso nell'azienda
- originali di autorizzazioni rilasciate in capo al precedente titolare;
- copia atto costitutivo in caso di società;
- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C., ove ricorra il caso;

7. Il proprietario dell'azienda ceduta in gestione pro-tempore, al termine dell'affidamento in gestione, ne deve dare comunicazione al Comune con le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione a suo nome;

8. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 – Variazioni

1. Ogni variazione relativa a:

- a) modifiche societarie (rimanendo invariati il Codice Fiscale ed il n. d'iscrizione al Registro delle Imprese), nella denominazione, nella tipologia di società, nel legale rappresentante, nella sede legale

deve essere comunicata al Comune secondo quanto previsto dall'art. 131 del T.U.C.;

2. Ogni variazione relativa a:

- a) superficie
- b) sostituzione del preposto
- c) eventuale nomina di un rappresentante

deve essere tempestivamente comunicata al Comune, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo;

3. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- le generalità anagrafiche e tributarie del titolare o, trattandosi di società, di un rappresentante legale;
- gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;

- le variazioni intervenute;
- la firma del titolare o di un rappresentante legale;

4. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

a) in caso di variazione della superficie:

- planimetria dei locali in scala 1:100 firmata in originale dall'interessato;

b) in caso di modifiche societarie:

- copia del relativo atto notarile;

c) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale:

- dichiarazione resa dal preposto attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 12 e 13 del T.U.C.;

5. La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445/2000.

6. La mancata o incompleta presentazione della comunicazione determina esercizio abusivo dell'attività:

- a) in caso di variazione del soggetto in possesso del requisito professionale;
- b) relativamente alla parte ampliata, in caso di ampliamento della superficie;

Articolo 5 - Caratteristiche e modalità di svolgimento degli intrattenimenti

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del T.U.C. e degli Indirizzi e criteri regionali approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27.02.2008, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche all'effettuazione di intrattenimenti;

2. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1, si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione, di cui all'art. 56 comma 1 lettera c) del T.U.C., soggette a dichiarazione di inizio attività;

3. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di intrattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Utilizzo degli spazi

L'attività di intrattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e negli spazi qualificati come aperti al pubblico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del T.U.C. e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

b) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente;

c) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto;

d) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed, a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietata la pubblicizzazione, in luoghi diversi da quelli in cui si svolge l'attività di somministrazione, degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento;
- l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentita entro i limiti orari che sono stabiliti nell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione dell'attività di trattenimento.

Articolo 6 – Parametri qualitativi per nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande avviene su istanza dell'interessato in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e di quanto prescritto dal presente piano;
2. Non sono previsti limiti minimi e massimi di superficie degli esercizi, né tantomeno distanze minime fra i medesimi;
3. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi nel centro storico, come identificato all'art. 1 comma 7, è assoggettato all'osservanza di parametri esclusivamente di tipo qualitativo, come descritti di seguito:
 - a) inserimento del locale nel contesto urbano di insediamento, con particolare riferimento all'aspetto architettonico e degli arredi;
 - b) conformità alle pianificazioni urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali;
 - c) conformità ai dettati dei regolamenti per l'arredo urbano, piano del colore e insegne.
4. Anche il rilascio dell'autorizzazione per il trasferimento di sede di esercizi già ubicati nel centro storico o provenienti dal restante territorio comunale è assoggettato all'osservanza dei suddetti parametri;
5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi o per trasferimento di sede nel restante territorio comunale non è assoggettato all'osservanza di alcun parametro;

Articolo 7 – Norme finali

1. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/1991 per uno stesso esercizio, benché in possesso di più titoli, risulta intestatario di un'unica autorizzazione, secondo quanto definito dall'art. 52 del T.U.C.;

2. le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 287/1991 sono da intendersi decadute e pertanto prive di efficacia;

3. Con l'esecutività del presente Piano verrà ritenuta assolta una tantum, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, la procedura di Bando citata dalla programmazione regionale.

4. Per quanto non previsto nel presente piano, si rinvia alla disciplina prevista dalla L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e successive norme legislative o regolamentari in materia, con particolare riguardo alle deliberazioni del Consiglio Regionale N. 18 del 08.05.2007 – nella parte concernente le disposizioni generali, articolo 2) - e N. 5 del 27.02.2008.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^